**DA Intesa prevista dall’art. 116, comma III, della Costituzione**

**tra il Governo della Repubblica Italiana**

**e la Regione Emilia-Romagna**

***Proposta aggiornata al 20 dicembre 2018***

**ESTRATTO**

**(…)**

**CAPO I**

**BENI E ATTIVITA’ CULTURALI**

**Articolo 1**

***Oggetto e finalità***

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nelle materie della tutela dei beni culturali, della valorizzazione dei beni culturali nonché della promozione e organizzazione di attività culturali, di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, con le seguenti finalità:
2. ricomporre il sistema delle competenze in materia di tutela e valorizzazione dei beni librari, anche mediante un’azione di supporto agli enti locali ed ai titolari dei medesimi beni;
3. costituire un sistema museale regionale integrato, finalizzato a rendere maggiormente efficaci ed efficienti gli interventi di valorizzazione dei musei presenti sul territorio regionale, ivi compresi quelli di proprietà statale, allo scopo di potenziare le condizioni di conservazione integrata, conoscenza e fruizione delle collezioni museali emiliano-romagnole;
4. garantire un governo unitario e coordinato delle risorse nazionali, regionali e comunali in materia di spettacolo dal vivo e cinema, attraverso maggiori competenze di tipo programmatorio e gestionale concernenti il Fondo Unico per lo Spettacolo e il Fondo per lo sviluppo e gli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

**Articolo 2**

***Tutela e valorizzazione dei beni librari non appartenenti allo Stato***

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite le funzioni amministrative di tutela e valorizzazione disciplinate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa connessa all’esercizio delle predette funzioni.

**Articolo 3**

***Valorizzazione del patrimonio museale presente nel territorio regionale***

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite le competenze legislative ed amministrative relative alla valorizzazione dei musei presenti sul territorio regionale, ivi inclusi quelli di pertinenza statale, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale.
2. In particolare, la Regione, anche attraverso i propri enti ed agenzie strumentali, esercita le seguenti funzioni:
3. promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, anche attraverso l’istituzione di una sede di raccordo composta dagli enti a cui i luoghi della cultura si riferiscono, favorendo la creazione di aggregazioni museali, tanto in forma di reti che di sistemi, comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati;
4. programma, indirizza, coordina e monitora le attività di ricerca, formazione ed educazione, valorizzazione, comunicazione e promozione, gestione e fruizione del sistema museale regionale integrato;
5. garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale integrato, in accordo con il sistema museale nazionale;
6. elabora e stipula accordi con le amministrazioni statali competenti, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali.

**Articolo 4**

***Competenze in materia di programmazione e gestione del Fondo unico per lo spettacolo.***

1. Alla Regione sono attribuite le competenze amministrative di programmazione e gestione concernenti le risorse ad essa spettanti del Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.) di cui alla Legge 30 aprile 1985, n.163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo). La competenza ricomprende il riparto delle medesime risorse tra i diversi settori interessati ed i soggetti ivi operanti, nonché l’individuazione dei criteri e delle procedure per l’assegnazione dei contributi e dei finanziamenti. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa connessa all’esercizio delle predette funzioni.

**Articolo 5**

***Competenze in materia di programmazione e gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.***

1. Alla Regione sono attribuite le competenze amministrative di programmazione e gestione concernenti le risorse ad essa spettanti del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di cui alla Legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), da destinare al sostegno ed alla realizzazione di festival e rassegne e a favorire la realizzazione, la qualificazione e la riattivazione di sale cinematografiche. La competenza ricomprende la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i diversi ambiti di attività nonché i criteri e le procedure per l’assegnazione dei contributi e dei finanziamenti. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa connessa all’esercizio delle predette funzioni.